

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 08461/2023 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta Ter)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 8461 del 2023, proposto da Media Communication S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Ruta, Margherita Zezza e Massimo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;  
Presidenza della Repubblica, non costituita in giudizio;

***nei confronti***

Radio Cortina S.r.l. e Radio Studio 97 - Società Cooperativa, non costituite in giudizio;

***per l'annullamento, previa sospensione,***

- del provvedimento prot. mimit. AOO\_COM.REGISTRO UFFICIALE.

U.0066887 del 31 marzo 2023, avente ad oggetto l'azzeramento del punteggio e dell'importo attribuito all'emittente radiofonica locale Radio Elle nella graduatoria definitiva dei contributi alle emittenti radiofoniche locali a carattere commerciale per l'annualità 2021, in relazione all'area B relativa ai ricavi maturati nell'anno precedente per la vendita di spazi pubblicitari ed all'area C relativa ai costi sostenuti nell'anno precedente per spese in tecnologie innovative, di cui rispettivamente all'articolo 6, comma 1, lettera d) ed e) del D.P.R. n. 146/2017;

- della rideterminazione dell'importo totale assegnato alla MEDIA COMMUNICATION SRL per l'annualità 2021;
- del recupero dell'importo asseritamente percepito in eccedenza, pari ad euro 24.023,30, per l'annualità 2021, da trattenersi sul contributo relativo all'annualità 2022;
- di tutti gli atti allo stesso presupposti, conseguenti e/o connessi, ivi inclusa la Determinazione n. 0070329 del 22 maggio 2023, con la quale è stato disposto che l'importo percepito da MEDIA COMMUNICATION S.R.L. in asserita eccedenza per l'annualità 2021, di € 24.023,30, è trattenuto dall'importo spettante alla stessa quale contributo 2022 ed è stato conseguentemente disposto, in favore della ricorrente, il pagamento di un contributo per l'anno 2022 di € 6.067,61;
- nonché, ove necessario, dell'art. 6, comma 1, lett. d) ed e), del D.P.R. n. 146/2017, nella parte in cui, con riferimento alle emittenti radiofoniche, nel prevedere che le dichiarazioni di cui alle citate lettere d) ed e) debbano essere rese *“da professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”*, non ha previsto che le predette dichiarazioni possano essere rese anche da professionisti parimenti abilitati a renderle, nello specifico, i consulenti del lavoro.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio

dei Ministri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2024 la dottoressa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

I. Con il ricorso all'esame del Collegio, la parte ricorrente si duole degli atti in epigrafe indicati recanti l'azzeramento del punteggio e dell'importo attribuito alla propria emittente radiofonica locale "Radio Elle" nella graduatoria definitiva dei contributi riconosciuti, per le annualità 2021, alle emittenti radiofoniche locali a carattere commerciale, per la voce relativa ai ricavi maturati nell'anno precedente per la vendita di spazi pubblicitari e per quella relativa ai costi sostenuti, sempre nell'anno precedente, per spese in tecnologie innovative, in quanto le dichiarazioni allegate alla domanda di ammissione ai benefici attestanti i valori inerenti le ridette voci sarebbero state prodotte in modo *"non conforme alla normativa vigente in materia"*, essendo state rese *"da un consulente del lavoro invece che da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili"*. Impugna altresì la parte la conseguenziale subita rideterminazione, *in peius*, del punteggio attribuitole ed il disposto recupero, sulle annualità successive, della parte di contributo asseritamente non spettante alla stessa.

II. Il gravame è affidato al seguente articolato motivo di ricorso:

*"I.- Violazione ed errata applicazione degli artt. 3 e 6 della Legge n. 241/90 – Difetto di motivazione e di istruttoria- Difetto dei presupposti di fatto e di diritto errore di fatto e di diritto – Illegittima omessa attivazione del soccorso istruttorio; Violazione ed errata applicazione dell'art. 6 comma 1 lett. d) ed e) del d.P.R. 23/08/2017, n. 146 e del dm 20.10.2017, art. 4; - Violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. - Violazione ed errata applicazione degli artt. 1 della L. 241/90, segnatamente del principio di legalità ed economicità, e dell'art. 97 Cost.; -*

*Eccesso di potere per illogicità manifesta, violazione del principio di proporzionalità, sviamento dal fine pubblico perseguito – ingiustizia manifesta. - Illegittimità derivata.”.*

Si duole parte ricorrente, deducendone l'illegittimità e l'ingiustizia, della decurtazione subita in relazione al punteggio conseguito in graduatoria sia in relazione all'area B (“ricavi pubblicitari” punti 20), sia in relazione all'area C (“spese tecnologiche” punti 11,5), per un totale di 31,5 punti, in quanto le dichiarazioni richieste dall'art. 6 comma 1 del D.P.R. 146/2017, attestanti l'avvenuto incasso dei ricavi pubblicitari e le spese tecnologiche sostenute dall'emittente, anziché essere rese da professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, sono state rese da un consulente del lavoro. L'Amministrazione resistente avrebbe illegittimamente rideterminato *in peius* il punteggio già attribuito alla società ricorrente in sede di approvazione della graduatoria valevole per l'anno 2021, per effetto, non già di una omessa produzione documentale, ma, soltanto, a causa di una irregolarità meramente formale. Invoca, pertanto, l'omessa attivazione del soccorso istruttorio, rivendicando di avere comunque allegato in sede di domanda le fatture idonee a rappresentare il dato relativo alle due voci in argomento.

III. Si sono costituiti in giudizio il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero dello Sviluppo Economico e la Presidenza del Consiglio dei Ministri successivamente, con memoria del 13 giugno 2023, insistendo per l'infondatezza del gravame.

IV. Alla camera di consiglio del 21 giugno 2023 la trattazione della istanza cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 20 settembre 2023 per consentirne la trattazione congiunta con l'istanza di cui al connesso ricorso RG 7556/2023.

V. Alla camera di consiglio del 20 settembre 2023, parte ricorrente ha formulato rinuncia alla decisione della istanza cautelare e la causa è stata, pertanto, cancellata dal ruolo delle istanze di sospensione.

VI. Con decreto presidenziale n. 6371 del 22 settembre 2023, è stata autorizzata l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami, adempimento tempestivamente adempiuto dalla parte ricorrente.

VI. In vista della udienza pubblica del 23 aprile 2024 le parti depositavano reciproche memorie difensive conclusive.

VII. Alla udienza pubblica del 23 aprile 2024 la causa è stata pertanto trattenuta in decisione.

VIII. Il ricorso è fondato e va accolto.

VIII.1. Il d.P.R. 23 agosto 2017, n. 146, reca il *“Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali”*.

Il ridetto decreto, all'articolo 6, comma 1, nell'individuare i *“Criteri di valutazione delle domande ai fini del calcolo dei contributi”* annovera, fra gli altri, i seguenti:

*“d) con riferimento alle emittenti radiofoniche, in attesa della piena operatività di un eventuale sistema di rilevazione degli ascolti, totale dei ricavi maturati nell'anno precedente per vendita di spazi pubblicitari ritenuti ammissibili sulla base della presentazione di fatture quietanzate, risultanti da dichiarazione resa da professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; e) totale dei costi sostenuti nell'anno precedente per spese in tecnologie innovative ritenute ammissibili sulla base della presentazione di fatture quietanzate risultanti da dichiarazione resa da professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili secondo quanto stabilito nell'allegata tabella 1.”*

L'articolo 4 del D.M. 20 ottobre 2017, recante *“Modalità di presentazione delle domande per i contributi alle emittenti radiofoniche e televisive locali”*, al comma 4, prescrive poi che *“Alla domanda devono altresì essere allegati in formato elettronico, pena l'inammissibilità:*

*a. (...);*

*b. dichiarazione resa da professionista iscritto all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lettera d) dell'art. 6 del Regolamento, attestante il totale e la pertinenza dei ricavi derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari di cui al comma 2, lettera e) del presente articolo, risultante da fatture quietanzate ovvero con documento attestante l'avvenuto incasso da presentare singolarmente in copia, riferite esclusivamente al marchio/palineseo per il quale si presenta la domanda;*

*c. dichiarazione resa da professionista iscritto all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lettera e) dell'art. 6 del Regolamento, attestante il totale e la pertinenza dei costi sostenuti nell'esercizio annuale precedente per spese in tecnologie innovative di cui alla lettera f) del precedente comma 2, risultante da fatture quietanzate ovvero con documento attestante l'avvenuto pagamento da presentare singolarmente in copia, riferite esclusivamente al marchio/palineseo per il quale si presenta la domanda”;*

*d (...);*

*e (...).”*

VIII.2. La lettura combinata delle norme richiamate al punto precedente conduce a concludere nel senso che:

- i ricavi maturati in ragione della vendita di spazi pubblicitari e le spese sostenute in tecnologie costituiscono criteri di valutazione delle domande di ammissione al contributo in argomento e sono ammissibili se documentati ed oggetto di dichiarazione a firma di professionista iscritto all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

- costituisce condizione espressa di ammissibilità della domanda la sola allegazione della dichiarazione di cui innanzi, attestante il valore delle due citate voci e non anche la modalità e la forma della sua presentazione.

VIII.3. Ai sensi dell'articolo 6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241: “*Il responsabile del procedimento:*

*(...)*

*“b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali”;*

In forza del principio generale ricavabile dalla citata norma, l'Amministrazione è dunque sempre tenuta alla regolarizzazione documentale a favore dell'istante (cfr, in questi termini, Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3486 del 3 giugno 2010) mediante il soccorso istruttorio, la cui finalità è proprio quella di *“attenuare la rigidità delle forme ed evitare che le domande indirizzate ad un'amministrazione possano essere respinte per ragioni meramente ‘cartolari’ (quali, ad esempio, l'irregolarità e o l'incompletezza di alcune dichiarazioni) qualora l'istante possieda effettivamente tutti i requisiti ‘sostanziali’ per il conseguimento del bene della vita anelato”* (Cons. Stato, sez. VII, 21.7.2023, n. 7162).

Come chiosato dal giudice di appello, *“ciò che conta, sotto il versante delle garanzie procedurali che permeano l'intera disciplina sul procedimento amministrativo, è unicamente che la pubblica amministrazione non rigetti l'istanza di un operatore economico senza aver previamente fornito a tale soggetto la possibilità di rimediare alle irregolarità formali della sua richiesta”* (sentenza n. 7162/2023 cit.);

VIII.4. Nella fattispecie all'esame del Collegio la parte ricorrente non ha affatto ommesso di allegare le dichiarazioni richieste in relazione alle voci *“ricavi pubblicitari”* (area B) e *“spese tecnologiche”* (area C), sicché la sanzione della non ammissibilità, ai fini del punteggio complessivo, dei dati relativi alle ridette voci non avrebbe dovuto essere ritenuta applicabile dall'Amministrazione: le dichiarazioni prescritte risultano infatti tempestivamente presentate, ancorché con modalità formalmente irregolari, per essere state sottoscritte da un consulente del lavoro e non anche da un professionista iscritto all'Albo dei dottori commercialisti

ed esperti contabili.

A fronte del carattere meramente irregolare delle dichiarazioni, in ossequio al principio del *favor participationis*, la P.A. avrebbe dovuto concedere all'attuale ricorrente il c.d. beneficio istruttorio onde sopperire alla carenza formale riscontrata, anziché decurtare il punteggio già attribuito per le due voci “*ricavi pubblicitari*” (area B) e “*spese tecnologiche*” (area C), giudicando non ammissibili gli importi in entrata ed in uscita che, peraltro, risulta siano stati comunque documentati con fatture prodotte in sede di presentazione della domanda.

La tempestiva presentazione della dichiarazione, ancorché formalmente irregolare, e la presenza delle fatture allegate alla domanda, indicanti il dato economico rilevante ai fini della valutazione delle due voci in argomento, sono elementi idonei ad escludere che dal riconoscimento, in favore della parte ricorrente, del soccorso istruttorio avrebbe potuto derivare (o deriverebbe oggi) un *vulnus alla par condicio* fra gli operatori candidati al contributo.

IX. Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente annullamento del provvedimento prot. mimit. AOO\_COM.REGISTRO UFFICIALE. U.0066887 del 31 marzo 2023, avente ad oggetto l'azzeramento del punteggio e dell'importo attribuito all'emittente radiofonica locale Radio Elle nella graduatoria definitiva dei contributi alle emittenti radiofoniche locali a carattere commerciale per l'annualità 2021, in relazione alle due voci “*ricavi maturati nell'anno precedente per la vendita di spazi pubblicitari*” e “*costi sostenuti nell'anno precedente per spese in tecnologie innovative*”, con effetto caducatorio in relazione agli atti conseguenziali e connessi, come in epigrafe indicati, ed assorbimento di ogni altra censura.

X. Le spese fra il Ministero delle Imprese e Made in Italy e la parte ricorrente seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, mentre possono essere compensate fra quest'ultima e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Presidenza della Repubblica ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Condanna il Ministero delle Imprese e Made in Italy alla refusione delle spese del presente giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 1000,00 (mille/00) oltre accessori come per legge nonché al rimborso del contributo unificato.

Spese compensate fra la parte ricorrente e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Presidenza della Repubblica ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Rita Tricarico, Presidente

Monica Gallo, Referendario, Estensore

Valentino Battiloro, Referendario

**L'ESTENSORE**

**Monica Gallo**

**IL PRESIDENTE**

**Rita Tricarico**

**IL SEGRETARIO**